

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE

Art. 1 – Finalità del contributo

Come stabilito dal Regolamento dell'Autonomia, il DPR 8 marzo 1999, n. 275, le istituzioni scolastiche possono chiedere il versamento di un contributo finanziario volontario per mantenere elevato il livello della qualità dell'offerta formativa curriculare ed extra curriculare dell'istituto alla propria utenza.

Si ritiene, pertanto, che l'istituzione di un contributo volontario in denaro, con le modalità specificate di seguito, in totale conformità con le norme vigenti, rendicontabile in modo accurato e trasparente, nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, sia la soluzione migliore per continuare a proporre ai nostri alunni un'offerta formativa di qualità.

Art. 2 – Importo del contributo

Il contributo è formato da un'unica quota, costituita dall'importo annualmente deliberato dal Consiglio di Istituto, per attività e progetti volti al miglioramento e ampliamento dell'offerta formativa, contenuti nel PTOF della scuola e per l'aggiornamento tecnologico.

La quota del contributo volontario potrà essere aggiornata dal Consiglio di Istituto, ogni anno scolastico. Il Consiglio di Istituto potrà deliberare altresì la destinazione d'uso.


I contributi volontari sono detraibili, come precisato nell'art.4; le famiglie che lo desiderano possono pertanto decidere liberamente di contribuire con importi più elevati.

Art. 3 – Modalità di versamento

Il versamento dovrà essere effettuato entro il termine previsto per le iscrizioni di ogni anno scolastico (febbraio), ad eccezione delle classi prime, per le quali sarà possibile perfezionare il pagamento dopo l'esito dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (luglio).

Il versamento individuale dei contributi potrà essere eseguito nel seguente modo:

tramite bonifico bancario – **Codice IBAN IT39Q0503684450T20140140002**



specificando nella causale **“Erogazione liberale per l’ampliamento dell’Offerta Formativa, a favore dell’I.I.S.S. “G. Carducci” - Nome alunno – Classe”**.

Le ricevute degli avvenuti versamenti dovranno essere prodotte in segreteria.
In questa forma (versamento individuale) il contributo potrà essere detratto fiscalmente.

Art. 4 – Detrazione fiscale

La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base alla Legge 2 aprile 2007, n. 40; alla Legge 13 luglio 2015 n. 107 che ha introdotto la nuova lett. e-bis) dell’art. 15 co. 1 del TUIR, a patto che detto versamento risulti effettuato tramite bonifico bancario e che sia destinato all’innovazione tecnologica e all’ampliamento dell’offerta formativa.

Art. 5 – Modalità di rimborso

Può essere presentata richiesta di rimborso in caso di versamento errato o di variazioni per sopraggiunti motivi (ad esempio trasferimento ad altro istituto). La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico dell’Istituto entro e non oltre il 30 settembre dell’anno scolastico di riferimento su apposito modello, indicando nella domanda il codice IBAN del conto corrente e l’intestatario.

Il rimborso sarà effettuato per l’intera cifra solo nel caso in cui lo studente non abbia mai frequentato. In caso di frequenza anche di un solo giorno, il contributo non sarà restituito.

Art. 6 – Utilizzo dei fondi

I fondi sono utilizzati come da delibera del Consiglio di Istituto in base alle attività programmate nelPTOF e di seguito specificate:

- Assicurazione alunni, multigaranzia per responsabilità civile - infortuni
- APP Argo Famiglia
- Servizio registro elettronico, SaS (Software as Service)
- SMS per assenza dopo la prima ora di lezione
- Servizio on line per giustificare le assenze del proprio figlio/a
- Innovazione tecnologica: acquisto o noleggio di attrezzature informatiche in genere (ad esempio, PC, videoproiettori, stampanti, cartucce, software, fotocopiatori, ecc.), per uso didattico; interventi di manutenzione e assistenza nei laboratori.
- Ampliamento dell’offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed extracurricolare (ad esempio, pagamento esperti esterni, potenziamento progetti lingue straniere e discipline scientifiche, materiale e strumentazione varia ad uso collettivo per



la realizzazione dei progetti didattici, ecc.).

- E' consentito l'utilizzo del contributo volontario per interventi inerenti a decoro, pulizia, sicurezza, edilizia scolastica (es. materiali di primo soccorso, interventi di manutenzione e di riparazione e acquisto arredi per la didattica non coperti dall'Ente locale) previa deliberazione del Consiglio d'Istituto o ratifica da parte dello stesso in caso di interventi aventi carattere d'urgenza.

Art. 7 – Modalità di gestione e di rendicontazione

Il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario viene inserito nel Programma annuale e, ogni anno, a consuntivo, viene rendicontato dettagliatamente ed approvato dal Consiglio di Istituto.

Art. 8 – Altre forme di raccolta dei contributi


Sono consentite altre forme di raccolta di fondi finalizzati a manifestazioni organizzate dall'Istituto, al finanziamento di progetti ed iniziative specifiche quali viaggi di istruzione, partecipazione a corsi disciplinari per tipologia di indirizzo, corsi di approfondimento/ orientamento, manifestazioni ed eventi artistici, concorsi, gare, ecc....

I finanziamenti destinati all'Istituto dovranno essere versati sul conto corrente postale, per la registrazione in bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Allegato:

Si elencano in sintesi i principali riferimenti normativi riguardanti la gratuità dell'istruzione pubblica di ogni ordine e grado, e la legittimità della richiesta dei contributi volontari alle famiglie:

- Il D.Lgs 76/2005 (Diritto – dovere all'istruzione e alla formazione), art. 1, riporta: Comma 3 “La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”. Comma 5. “Nelle Istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza”.
- Le Istituzioni scolastiche, non risultano titolari di autonomo potere impositivo di tasse e contributi, facoltà questa riservata esclusivamente allo Stato. Le tasse scolastiche sono limitate al 4° e 5° anno degli istituti superiori (articolo 200 – DLgs 16 aprile 1994. n. 297, e DPCM 18 maggio 1990).
- La richiesta del versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni scolastiche è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell'Autonomia il D.P.R. 275 del 1999 che all'art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, l'art. 143 secondo comma e l'art. 176 terzo comma, i quali vietavano di chiedere contributi di qualsiasi genere, divieto peraltro riferito alle sole scuole del primo ciclo di istruzione.
- Al fine di perseguire gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa, il Consiglio di Istituto, può determinare



forme di “autofinanziamento”(art.10–Comma1–DLgs297/1994), si tratta comunque di una autotassazione, la quale naturalmente è su base volontaria.

- I versamenti volontari a favore delle scuole sono previsti dall’articolo 5 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto2018 (Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche”).
- Le modalità contabili di “riscossione” dei versamenti volontari, sono previste dall’articolo 13, comma 4 del citato Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto2018, che ha disposto che *“La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali”*.
- La non ammissibilità dei versamenti in contanti è indicata nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, come modificato dall’Articolo 13 comma 2 della Legge40/2007
- La nota del MIUR prot. n. 312 del 20 marzo 2012, fornisce precise *“Indicazioni in merito all’utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie”*
- La nota del MIUR prot. n. 593 del 7 marzo 2013, fornisce precise *“Indicazioni in merito all’utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie”*

Approvato dal Consiglio di Istituto del 13/02/2021 con Delibera N. 59